

TRIBUNALE DI BRESCIA

R.G. N. 1348/10

IL GIUDICE DEL LAVORO


a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 16 giugno 2010,
rilevato che l'art. 2 comma 1 del Regolamento Fondo Integrativo Comunale Affitto (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) recita *"Possono richiedere il contributo coloro che: a) nell'anno corrente sono conduttori di immobili e quindi titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata nel comune di Adro utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge); b) sono cittadini di uno Stato facente parte dell'Unione Europea; c) sono soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione"*;

rilevato che l'art. 4 del Regolamento per l'erogazione di un contributo alla famiglia per i nuovi nati ed i minori adottati stabilisce espressamente che *"L'erogazione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti. 1. residenza del neonato o dell'adottato nel Comune di Adro; 2. i genitori devono essere tra loro coniugati; 3. cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea di entrambi i genitori; 4. residenza nel Comune di Adro da almeno 5 anni di almeno un genitore al momento della nascita"*;

rilevato che l'art. 44 T.U. Immigrazione stabilisce espressamente al primo comma che *"quando il comportamento di un privato o di una pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole ed adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze a rimuovere gli effetti della discriminazione"*;

considerato che, tenuto conto della lettera dei Regolamenti Comunali sopra richiamati, risulta evidente che le misure ivi previste costituiscono prestazioni sociali finalizzate al sostegno dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Adro;

rilevato che, alla stregua dell'art. 3 d.lgs. 215/03, *"il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato"* nell'area delle *"prestazioni sociali"*.



considerato che le argomentazioni svolte da parte resistente secondo le quali le previsioni di cui ai Regolamenti Comunali sopra richiamati non violerebbero il principio di parità di trattamento in quanto ragionevoli alla luce della "linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale" (cfr. pag. 6 della memoria difensiva) non possono essere condivise atteso che la differenza di trattamento non risulta giustificata da finalità oggettivamente legittime, essendo esclusivamente mirata all'esclusione dei soggetti di razza e nazionalità estranee all'Unione Europea dal godimento di una prestazione sociale;

ritenuto che il carattere accessorio e, comunque, non obbligatorio dei benefici previsti dai Regolamenti impugnati non incida in alcun modo sulla natura degli stessi che, come sopra evidenziato, integrano "prestazioni sociali" finalizzate al sostegno dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Adro in relazione alle quali trova diretta ed immediata applicazione il principio di parità di trattamento;

ritenuta, pertanto, la natura discriminatoria della limitazione dei beneficiari delle prestazioni sociali previste dai Regolamenti Comunali sopra richiamati ai soli cittadini dell'Unione Europea;

rilevato che gli effetti della discriminazione sopra evidenziata possono essere eliminati, ex art. 4 d.lgs. 215/03 ed ex art. 44 T.U. Immigrazione, ordinando al Comune di Adro di rimuovere dal Regolamento Fondo Integrativo Comunale Affitto e dal Regolamento per l'erogazione di un contributo alla famiglia per i nuovi nati ed i minori adottati le previsioni relative al requisito del possesso della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea;

rilevato che dalla "Determina n. 30139 del 31.12.2009" del Comune di Adro, prodotta dai ricorrenti alla prima udienza, emerge che il Fondo Integrativo comunale Affitto è stato attivato anche per l'anno 2009 con stanziamento del relativo importo ed individuazione del periodo per la presentazione delle relative domande fra il giorno 11 gennaio ed il giorno 12 febbraio 2010;

rilevato che, non risulta provato, che la procedura amministrativa di attribuzione dei contributi stanziati per l'anno 2009 sia stata in alcun modo definita;

rilevato che, pertanto, risulta possibile procedere alla rimozione degli effetti del carattere discriminatorio del Regolamento Fondo Comunale Affitto relativamente alle attribuzioni per l'anno 2009;



ritenuto che la rimozione di tali effetti possa essere realizzata riaprendo i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2009 fino al 30 novembre 2010 ed imponendo al Comune di Adro di dare adeguata pubblicità alla riapertura dei termini ed all'eliminazione del requisito del possesso della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea mediante affissione di annunci negli spazi riservati all'Amministrazione Comunale, mediante affissione nell'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 267/00 e mediante pubblicazione del presente provvedimento per una volta sui quotidiani locali "Il Giornale di Brescia" e "Bresciaoggi" a spese del Comune di Adro;

considerato che non risulta in alcun modo che i ricorrenti persone fisiche si siano attivati nei confronti del Comune di Adro prima del ricorso introduttivo del presente giudizio;

considerato che risulta che l'ASGI si è attivata nei confronti del Comune resistente solo con comunicazione in data 23 aprile 2010 (cfr. doc. 23 di parte ricorrente; cfr. anche doc. 6 di parte resistente);

ritenuto che, conseguentemente, non si possa procedere alla rimozione degli effetti discriminatori dei Regolamenti impugnati per gli anni pregressi non risultando configurabile alcun danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, atteso che la mancata presentazione della domanda da parte dei ricorrenti persone fisiche interrompe il nesso di causalità fra la previsione discriminatoria e la mancata attribuzione dei contributi dato che la domanda presentata, pur in carenza di un requisito illegittimo, ben poteva essere accolta dall'Amministrazione Comunale in forza dei principi di immediata applicabilità del principio di parità di trattamento, nonché in forza dell'autotutela e della discrezionalità amministrativa che caratterizza l'azione degli Enti Pubblici;

ritenuto che, sotto questo profilo, la deduzione avanzata da parte ricorrente alla prima udienza secondo la quale l'assistente sociale avrebbe detto ad uno dei ricorrenti di non presentare la domanda per carenza di uno dei requisiti, quand'anche riscontrata in sede istruttoria, risulti irrilevante atteso che per la configurabilità di un danno risarcibile è necessario che il danneggiato dimostri di aver di fatto subito un danno, cosa che - in questo caso - poteva essere provata solo con la reiezione della domanda finalizzata al conseguimento della prestazione sociale;



rilevato che nel nostro ordinamento non è prevista l'applicazione generalizzata dell'istituto del risarcimento punitivo;

visto l'art. 91 c.p.c.;

considerata la complessità della controversia, le attività processuali poste in atto e la durata del giudizio;

P.Q.M.

1. ordina al Comune di Adro di eliminare la lettera b) dell'art. 2 comma 1 del Regolamento Fondo Integrativo Affitto e di eliminare il numero 3 dell'art. 4 del Regolamento per l'erogazione di un contributo alla famiglia per i nuovi nati ed i minori adottati;
2. dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere il contributo dal Fondo Integrativo Affitto fino al 30 novembre 2010;
3. ordina al Comune di Adro di dare adeguata pubblicità alla riapertura dei termini ed all'eliminazione del requisito del possesso della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea mediante affissione di annunci negli spazi riservati all'Amministrazione Comunale, mediante affissione nell'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 267/00 e mediante pubblicazione del presente provvedimento per una volta sui quotidiani locali "Il Giornale di Brescia" e "Bresciaoggi" a spese del Comune di Adro;
4. respinge le ulteriori domande avanzate dai ricorrenti;
5. condanna il Comune di Adro, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate in complessivi € 2.270,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CNPA, di cui € 50,00 per spese, € 920,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari.

Si comunichi alle parti.

Brescia, 22 luglio 2010

CANCELLIERE
Zeljko Stivalora

IL GIUDICE

Maura Mancini

